

COALIZIONE ETICA
Gilet Arancioni – Valore Umano



ESPOSTO DENUNCIA

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

ROMA

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

BRESCIA

La Segreteria Nazionale del Movimento Politico Coalizione Etica Gilet Arancioni - Valore Umano, composta dal Presidente Nazionale, Antonio Pappalardo, nato a Palermo il 25 giugno 1946, CF PPPNTN46H25G273D, con domicilio presso lo studio dell'Avvocato Pier Luigi Colletti, raggiungibile all'indirizzo telematico certificato studiolegalecolletti@arubapec.it, dalla Vice Presidente Selina Simoni, dal Segretario Nazionale Maurizio Sarlo, dal Segretario Organizzativo Pier Luigi Colletti, dal Segretario Operativo Salvatore Paravizzini e dal Segretario Amministrativo Paolo Puddu, espone quanto segue.

---ooOoo---

Da più tempo in Italia vengono violati i diritti tutelati dalla Carta Costituzionale dai massimi organi dello Stato, Presidente della Repubblica, Governo e Parlamento, che dovrebbero, invece, essere i custodi e i tutori dei principi e dei valori in essa contenuti.

Tali diritti si violano sia nei confronti dell'intera Collettività nazionale che nei riguardi di coloro che si pongono a difesa di tali diritti, ma soprattutto delle norme poste a garanzia dell'Ordinamento costituzionale della Repubblica.

In data 3 maggio 2021, il GIP del Tribunale di Roma ha emesso una sentenza (che si allega in copia), notificata al Generale, in congedo assoluto dei Carabinieri, Antonio Pappalardo, in data 13 maggio 2021, di non luogo a procedere **perché il fatto non sussiste**.

Gli si contestavano i seguenti reati: artt. 81, 110, 414 in relazione all'art. 606 del c.p., perché in qualità di Generale di Brigata in congedo dell'Arma dei Carabinieri ed ex Senatore della Repubblica e quale portavoce del Movimento 9 dicembre – Forconi e Presidente del Movimento Liberazione Italia, mediante la diffusione di video pubblicati su social network ed una video intervista rilasciata al Fatto Quotidiano il 22 ottobre 2017 istigava gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ad arrestare i membri del Governo e del Parlamento perché da lui ritenuti privi di legittimazione dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 13 gennaio 2014, nonché redatto un ordine di cattura popolare a carico dei membri del Governo e del Parlamento, che presentava nelle mani del Comandante della Stazione Carabinieri di Abano Terme e dei Comandi di Compagnia di tutta Italia, del Comandante provinciale di Palermo e del Servizio Centrale della Guardia di Finanza, imponendo ai Comandanti di darvi esecuzione, così istigandoli a commettere un arresto illegale perché compiuto abusando dei poteri inerenti le loro funzioni.

Orbene, le suddette attività, ed altre di analogo contenuto, sono state contestate al Pappalardo anche dal Comando Generale dell'Arma, nel momento in cui ha innescato nei suoi confronti un procedimento amministrativo per l'irrogazione della sospensione delle funzioni del grado per anni 1, che alla luce della suddetta sentenza non può non apparire illecito e illegittimo.

Il GIP del Tribunale di Roma, concorde lo stesso PM, ha ben motivato la sua sentenza di non luogo a procedere nel modo seguente:

- il delitto di istigazione a delinquere è reato di pericolo concreto e non presunto e, per la sua configurabilità, richiede la consumazione di un comportamento idoneo concretamente sulla base di un giudizio "ex ante" a provocare la commissione di delitti;
- l'istigazione a delinquere, per essere pienamente rilevante, deve essere effettuata in maniera tale dal potere indurre altri alla commissione di delitti, specificando come sia indefettibile l'accertamento di una idoneità dell'azione incriminata a suscitare consensi e a provocare "attualmente e concretamente" il pericolo di adesione al programma illecito;

- occorre, pertanto, accertare che la condotta incriminata sia da ritenersi dotata di forza suggestiva e persuasiva tale da poter stimolare nell'animo dei destinatari la commissione dei fatti criminosi, propalati ed esaltati;
- **la qualità di rappresentante di movimenti politici rivestita dal Pappalardo rende del tutto evidente il carattere di mera propaganda delle sue esortazioni ad arrestare i membri del Governo e del Parlamento, esortazioni che, benché non esenti da critiche di carattere altrettanto politiche, erano, con tutta evidenza destinate ad enfatizzare il messaggio di protesta che si voleva muovere alle Istituzioni governative e parlamentari.**

Sono ben evidenti e chiare le conclusioni del GIP del Tribunale di Roma: le esternazioni di Antonio Pappalardo, leader di un movimento politico, sono a carattere politico e possono essere criticate sul piano politico, non certo censurate su quello penale, né tantomeno su quello disciplinare.

Nell'emettere il suo giudizio, il GIP non può non aver tenuto conto che l'invito di Pappalardo scrivente ad arrestare governanti e parlamentari abusivi era basato su atti dal contenuto incontestabile, in suo possesso, che il medesimo GIP non poteva, però, valutare, essendo stato chiamato a giudicare solo il comportamento delittuoso di Pappalardo.

A seguito della sentenza assolutoria, non si può però non ritenere che l'illegittimità a permanere nelle loro cariche di governanti e parlamentari deve essere valutata dalla magistratura, per norma costituzionale adibita a giudicare attività delittuose da chiunque commesse, essendo la legge uguale per tutti.

E tale invito al giudizio viene rivolto dalla Segreteria di un Movimento Politico, Coalizione Etica, che nel suo Atto costitutivo prevede ***la conferma degli Immortali Principi della Carta Costituzionale, la restituzione al Popolo Italiano della piena sovranità e la riforma della Magistratura allo scopo di dare nuovamente all'organo della Giustizia la dignità perduta.***

Atteso che il comportamento di Pappalardo non è stato giudicato delittuoso, occorre, allora, valutare se sono delittuosi i comportamenti di Sergio Mattarella e di tutti coloro che si sono succeduti nella carica di Capi del Governo, ministri e parlamentari dal 2005 ad oggi.

In data 20 settembre 2018, con decreto MD GMIL REG 2018 055857, il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, Ammiraglio di Squadra Pietro Luciano Ricca, infliggeva a Pappalardo la sanzione di stato della sospensione disciplinare dalle funzioni del grado di Generale di Brigata per mesi 12, ai sensi dell'articolo 1375

del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pur essendo il medesimo in congedo da oltre 12 anni e leader di un Movimento politico.

L'atto è illegittimo, illecito e adottato in dispregio dei principi e delle norme costituzionali sulle libertà personali, per quanto appresso si dirà.

Antonio Pappalardo è un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, collocato in congedo – a far data del 26 giugno 2006 - con il grado di Generale di Brigata, attualmente in congedo assoluto per limite di età.

Si deve necessariamente premettere che Pappalardo è stato Sottosegretario di Stato alle Finanze, Deputato della XI Legislatura, Vice Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Membro della Commissione Terrorismo e Stragi, cariche che sono state volutamente ignorate al momento dell'inchiesta disciplinare aperta a suo carico, venendo così commessi in danno della sua attività politica gravi reati e causati danni, che saranno valutati nelle sedi competenti.

Nell'Arma dei Carabinieri è ben noto da tanti anni, e a tutti i livelli, ed anche all'opinione pubblica, l'impegno politico di Pappalardo, in direzione di un cambiamento dell'attuale regime politico e contro la collusione fra mafia e politica.

Nel 2016 Pappalardo si è fatto promotore della costituzione del Movimento Liberazione Italia nel quale attualmente figura come Presidente del Comitato dei Saggi.

Nel 2018 egli ha partecipato alla formazione del Movimento, denominato "Gilet Arancioni", di cui attualmente è il Presidente, confluito nella Coalizione Etica.

In data 20 settembre 2018 è stato adottato nei suoi confronti il provvedimento della sospensione delle funzioni del grado di Generale di Brigata, con una procedura del tutto insolita e mai utilizzata nella lunga storia dell'Arma dei Carabinieri, pur non avendo il medesimo subito alcuna condanna di qualsiasi genere.

L'atto è ingiusto e ingiustificabile, se, peraltro, collegato al precedente gravissimo del Generale Giampaolo Ganzer, condannato nel 2010 in prima istanza a 14 anni di reclusione per traffico di droga "per aver costituito un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, al peculato, al falso e ad altri reati, al fine di fare una carriera rapida", condanna confermata in appello seppur ridotta a 4 anni e 11 mesi. Nel gennaio 2016 la terza sezione penale della Cassazione ha ritenuto che i fatti ascritti fossero di lieve entità, con la conseguente applicazione dell'art. 73, comma V del DPR 309/1990 in luogo del comma I.

In ragione della minore escursione edittale, la Corte ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione.

Lo stesso è rimasto al comando del ROS sino al 2012, esponendo a gravi critiche il reparto, e nessuna inchiesta formale è stata mai avanzata nei suoi confronti, anche nella posizione in congedo, pur essendo stato il reato prescritto, ma non annullato.

Il fatto suona come uno schiaffo a qualsiasi senso di giustizia e tutto ciò fa ritenere che la misura inusuale adottata nei confronti di Pappalardo sia collegata a manovre persecutorie usate da un "sistema", che si muove per punire chi osa mettersi contro il regime.

Tale "sistema" si è profilato nettamente dopo la pubblicazione del libro "Il Sistema", di Luca Palamara e Alessandro Sallusti, in cui si evidenzia, che vi era e vi è tuttora una vera e propria associazione a delinquere che gestiva e ancora gestisce promozioni, destinazioni dei magistrati e attività persecutorie nei confronti di coloro che non risultavano e non risultano graditi ad un ben individuato potere politico.

I maggiori protagonisti di questo sistema risultano essere l'ex parlamentare del PD Luca Lotti, i magistrati, Palamara e Pignatone. Il Lotti risulta essere indagato nella vicenda CONSIP unitamente al Generale Tullio del Sette, recentemente condannato a 10 mesi di reclusione per rivelazione di segreti d'ufficio e favoreggiamento per aver informato nel maggio del 2016 l'ex Presidente della società per azioni del MEF, Luigi Ferrara, all'epoca Presidente del CONSIP, dell'esistenza di una inchiesta penale sul conto dell'imprenditore campano Alfredo Romeo e avergli suggerito di essere cauto "nelle comunicazioni a mezzo telefono".

Proprio Del Sette è stato colui che ha avviato l'inchiesta formale nei confronti di Pappalardo, in segno di rappresaglia, avendolo più volte il medesimo invitato dal 2017, a mezzo video, ancora presenti sul web, a dimettersi dalla carica di Comandante Generale, perché indagato per un grave delitto di slealtà e infedeltà alle Istituzioni. Peraltro, lo stesso, nonostante la condanna, non risulta essere stato sospeso dalle funzioni del grado.

Oggi, alla luce di quanto è accaduto nel prosieguo della vicenda (condanna a 10 mesi di reclusione di Tullio del Sette, ed esistenza di un Sistema, come si rileva dal libro di Luca Palamara, orchestrato da taluni magistrati interconnessi con servizi segreti, alti dirigenti e generali per annientare i propri avversari politici) non si può fare a meno di riesaminare l'intera vicenda della sospensione, davvero atipica.

Va detto, preliminarmente, che il Comando Generale della Arma dei Carabinieri, in modo del tutto illecito, elaborava dati che riguardavano Pappalardo, pur essendo il medesimo impegnato

da oltre dodici anni in politica, candidato in varie consultazioni elettorali, traendoli da varie fonti aperte, monitorando le sue interviste, seguendo e registrando puntualmente le sue comunicazioni e manifestazioni di pensiero nei vari campi del sociale, della cultura e della politica, come si può ben rilevare dai sotto-notati documenti:

- 1) Foglio datato 24 ottobre 2017 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Personale Ufficiali, che contiene le seguenti informazioni raccolte sul suo conto:
 - in data 10 ottobre 2017 in piazza del Popolo a Roma il Movimento Liberazione Italia con il Gen. Pappalardo manifestava contro i parlamentari, ritenuti illegittimi, con allegata scheda dei suoi spostamenti, tutte le azioni intraprese e le dichiarazioni fatte durante la manifestazione, atti redatti su ordine del Magg. Aniello Schettino;
 - nella stessa data (24 ott.2017) il Comando Generale (Gen. Claudio Domizi) inviava una comunicazione al Ministro della difesa /Divisione disciplina, informandolo che il Gen. Pappalardo:
 - a) aveva utilizzato l'uniforme sul sito web del Movimento Liberazione Italia, associando al movimento il proprio grado di Ufficiale Generale dei CC in congedo;
 - b) ha promosso per l'11 settembre una manifestazione in Piazza Monte Citorio a Roma, vietata dal Questore in ragione dei toni usati, con l'invito a compiere "atti illeciti" nonché con l'istigazione delle Forze dell'ordine a procedere alla destituzione dei parlamentari in carica, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimi alcuni articoli dell'attuale legge elettorale;
 - c) ha firmato un atto di diffida rivolto al Presidente della Repubblica;
 - d) ha inviato una mail, quale Presidente del MLI ai numerosi comandi della Arma con cui pubblicizzava la suddetta diffida, informava dell'avvenuta costituzione del Comitato Liberazione Italia per la organizzazione della Marcia della Libertà del 10 ottobre;
 - e) ha dato notizia della manifestazione anche alle Autorità provinciali, pubblicizzandola con un video diffuso in rete;
 - f) ha diffidato alte cariche dello Stato a porre in essere tutte le iniziative di propria competenza per il ripristino della legalità;

- g) ha invitato, come Presidente del MLI, con una mail i vertici delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a dimettersi in quanto abusivi in virtù di una fiducia avuta da un Parlamento delegittimato;
 - h) ha sostenuto che dette Autorità, permanendo nelle rispettive cariche istituzionali, stavano violando il giuramento prestato ;
- il Gen. Claudio Domizi, volutamente ignorando che le suddette dichiarazioni erano libere espressioni di un soggetto politico, nell'esercizio delle sue funzioni, Presidente di un Movimento politico, ha espresso l'opinione che le condotte descritte potevano ingenerare nell'opinione pubblica la concreta considerazione che le Forze Armate e l'Arma Carabinieri fossero coinvolte nelle competizioni politiche e chiedeva un autorevole parere alla Direzione Generale del Ministero della Difesa.
 - lo stesso proseguiva affermando che le suddette condotte avrebbero potuto configurare gravi violazioni dei doveri attinenti a grado e al giuramento prestato, così potendosi avviare l'instaurazione di un procedimento disciplinare di stato, essendo stata lesa l'integrità dell'ordinamento militare;
 - l'ufficio Personale Ufficiali in data di 24 ottobre 2017, al fine di delineare un quadro complessivo delle condotte di Gen. Pappalardo, con riferimento ai principali aspetti di rilevanza penale e amministrativa, elaborava un documento di 24 pagine compresi di dati biografici, cariche rivestite, materiale presente sul web, etc.

Gli atti compiuti sono chiaramente illegittimi, lesivi del diritto della privacy e della libertà della manifestazione del pensiero di un cittadino, peraltro impegnato da anni in politica, già Sottosegretario di Stato, Vice Presidente della Commissione Difesa, Membro della Commissione Terrorismo e Stragi, Deputato della Repubblica nella XI Legislatura.

Manca una individuazione dell'interesse tutelato durante le operazioni di sorveglianza condotte in danno di Antonio Pappalardo, nonché la produzione di un atto che avrebbe potuto rendere lecite la sorveglianza e le investigazioni intraprese. Non si è accertato chi ha dato l'ordine di iniziare ad acquisire elementi, sulla cui base poi è scaturita la proposta di una sanzione disciplinare.

Le suddette azioni di "spionaggio" risultano essere state eseguite illegittimamente per carenza di legittima autorizzazione.

Una indagine sulla condotta di Antonio Pappalardo poteva essere disposta solo con un provvedimento motivato, che autorizzasse tali operazioni e comunque, essendo private della libertà di un cittadino, potevano essere disposte sola dalla magistratura ed in presenza di un reato. La lesione di un diritto costituzionale è del tutto evidente!

Si pone legittima la questione sulla finalità delle operazioni compiute, sulla necessità e sulla esigenza di tali controlli da parte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in veste di ex datore di lavoro, nei confronti di un dipendente da ormai 12 anni non più in servizio e pensionato, in assenza di un suo consenso preventivo e del connesso obbligo informativo, nonché in assenza della specifica finalità, non ancora individuate, peraltro, pensionato che svolgeva una ben evidente attività politica, ben conosciuta da larga parte dell'opinione pubblica, attese le sue rilevanti cariche rivestite in Parlamento.

Pappalardo, che ha peraltro rivestito rilevanti incarichi da parlamentare (a tal punto che egli ha libero accesso nei palazzi delle due Camere, in cui può estrarre documenti per la sua attività politica), gode della libertà di espressione del pensiero garantiti dalla Costituzione ai sensi del art. 21 Cost. e dall'art. 1421 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il medesimo ha agito ed agisce con l'unico obiettivo del sacro dovere del cittadino (e militare) della difesa della Patria e dei suoi valori Costituzionali, i quali dal suo punto di vista si trovavano in pericolo, peraltro vincolato dal suo giuramento di "salvaguardare le libere istituzioni della Repubblica". Un adempimento a tale dovere consacrato nella Costituzione sotto l'art. 52, e dal suo giuramento, non può essere invocato per l'adozione di alcuna sanzione disciplinare e non può essere considerato un illecito.

La sua attività politica mirava a svolgere una campagna politica di sensibilizzazione, sulla base dei medesimi principi, medesimi valori e medesime regole, che prevedono il rispetto delle leggi da parte di tutti, che gli erano stati insegnati in 42 anni nell'Arma.

In data 07.12 2017 l'ufficio Personale Ufficiali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (atto firmato dal Gen. Domizi) comunicava al Ministero di difesa che il Generale Pappalardo aveva presentato una denuncia/querela presso la Stazione Carabinieri di Firenze nei confronti del Ministro della Difesa, facendo la premessa che un tale fatto si inquadrava in rapporto di connessione e con vincolo della continuazione nella vicenda dei fogli già consegnati f.f. n. 3267/43 e n. 3267/4-62-53 datati 24 ottobre e 25 novembre 2017, per urgenti valutazioni.

L'atto è di una gravità assoluta e sostanza illeciti penali di diversa natura. Presentare una denuncia/querela segnalando condotte illecite, di cui si è venuti a conoscenza, rientra nel pieno

diritto di un qualsiasi Cittadino, ed ancor di più di un soggetto politico, che da tempo presenta esposti per fatti, il cui contenuto giuridico, nessun giurista o magistrato ha mai messo in discussione.

Ben si sa che in caso di affermazioni mendaci, l'unico rimedio concesso alla controparte nel nostro Stato di diritto è la controdenuncia o la denuncia per calunnia.

In questo caso l'interessato era il Ministro della Difesa, l'unico che poteva agire in difesa del suo operato. L'intromissione dell'Ufficio Personale Ufficiali è inqualificabile in quanto lo stesso ufficio ha interferito in affari politici di un militare ormai in congedo, rilevandosi così una estraneità della competenza per i fatti narrati, in mancanza assoluta delle violazioni di leggi e infrazioni perseguibili, dato che in merito non è stato indicato il profilo disciplinare da sanzionare e i doveri violati in materia di ordinamento militare.

Il tutto è avvolto in lacunose espressioni che rilevano la difficoltà dell'Ufficio procedente nel rilevare le mancanze, ma, quel ch'è peggio, una rappresaglia politica che è sin troppo evidente.

Non è possibile percepire la finalità per la quale l'Ufficio personale ufficiali ha dovuto informare il Ministero della Difesa sulla avvenuta denuncia querela contro lo stesso Ministro della Difesa, atto giudiziario che doveva seguire ben altra via.

Un tale comportamento del Comando Generale dei Carabinieri è da qualificarsi invasivo, eccessivo e illecito per le finalità che si proponeva, estranee ai compiti ad esso affidati dalla legge.

Questi fatti sono configurabili come veri e propri atti di mobbing e stalking.

I fatti, sopra indicati, sono idonei ad umiliare ed annichilire la personalità di qualsiasi soggetto, ancor di più di un Generale dell'Arma, che ha servito con lealtà e fedeltà la Patria per 42 anni e svolto attività politica di alto livello, tale da essere apprezzata da ben due Presidenti della Repubblica, Francesco Cossiga e Oscar Luigi Scalfaro, che lodarono pubblicamente il suo tentativo di democratizzare le Forze Armate.

La sua sorveglianza illegittima, la voluta fuga di notizie per umiliarlo dinanzi all'opinione pubblica, ma anche successivamente i continui persistenti e insistenti comportamenti persecutori, posti in essere dall'ex datore di lavoro, per arrivare all'unico fine di sospenderlo "ad ogni costo" dal grado di Generale, sono più che idonei a configurare ipotesi di mobbing, che debbono essere valutate in ogni sede.

Va, inoltre, osservato che la proposta del Generale Del Sette di sottoporre Pappalardo a inchiesta formale è del 27 dicembre 2017. Meraviglia il fatto che egli non faccia alcuna menzione che lo scrivente si era recato il 21 dicembre 2017 (sei giorni prima) con ben 11 persone del Movimento Liberazione Italia al Quirinale per consegnare un verbale di arresto nei confronti di Sergio Mattarella, ritenuto un usurpatore di potere politico, essendo stato eletto Capo dello Stato da una Assemblea di parlamentari non convalidati, in violazione dell'art. 66 della Costituzione e da 148 parlamentari da lui stesso dichiarati abusivi con la sentenza della Corte Costituzionale del gennaio 2014.

Il verbale di arresto non poteva non essere conosciuto dal Comando Generale, in quanto lo stesso 21 dicembre 2017 analogo atto era stato compiuto presso la Stazione Carabinieri di Roma/Quirinale.

Due sono i fatti: o la Stazione Carabinieri ha trattenuto il verbale senza trasmetterlo all'Autorità giudiziaria e ai suoi superiori (fatto molto improbabile), oppure l'atto era stato guidicato non del tutto illegittimo, tanto è vero che il termine "illegittimi" è stato scritto dal Comando Generale fra parentesi, suggerendo ciò una mancata imparzialità e obiettività di apprezzamento del testo scritto dallo scrivente, così evidenziandosi un chiaro pregiudizio a suo carico.

Non si comprende, peraltro, perchè è stato omesso che lo scrivente aveva proceduto all'arresto di Sergio Mattarella.

Chi aveva dato l'ordine di sminuire l'episodio e per quale motivo?

Un fatto è certo: nonostante la gravità dell'atto (arresto di un usurpatore) anche il Comando Generale si era unito al coro, da taluno orchestrato di non dare alcuna rilevanza all'episodio.

Comunque, nel provvedimento disciplinare è stato tenuto conto, all'esito dell'istruttoria di competenza, che il Generale Pappalardo aveva assunto accenti fortemente censori all'esercizio delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, assumendo comportamenti che erano rivolti a condizionare la libertà e il prestigio del Capo dello Stato, in contrasto con l'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, posta a fondamento dei doveri assunti dal militare con il giuramento.

Tale giudizio non poteva in alcun modo essere espresso dal Comando Generale dell'Arma, in quanto:

- già prima della data del 20 settembre 2018 era iniziata un'azione penale per vilipendio al Capo dello Stato, per cui il procedimento disciplinare non poteva essere promosso o, se già iniziato, doveva essere sospeso fino al termine di quello penale;
- lo stesso Comando Generale non poteva, peraltro, esprimere addebiti al Generale Pappalardo, ufficiale di alto prestigio morale e istituzionale, nonché profondo conoscitore delle materie giuridiche, se prima non si fosse proceduto a valutare se Sergio Mattarella fosse stato regolarmente eletto, giudizio che poteva essere formulato solo da un Tribunale della Repubblica, presso cui tale procedimento tuttora pende.

Con la stessa descrizione di vilipendio, Pappalardo è stato condannato con una grave sanzione disciplinare di stato e adesso si pretende, per i medesimi fatti, di condannarlo anche in via penale.

In questa circostanza il procedimento disciplinare di stato, che non poteva rilevare la regolarità dell'elezione di Sergio Mattarella, essendo ciò - come detto - di esclusiva competenza di un Tribunale, non doveva nemmeno iniziare, per cui il suo esito è del tutto viziato da una insanabile invalidità *ab origine*.

Il giorno 1 ottobre 2018, Antonio Pappalardo è stato raggiunto ad un domicilio privato di suoi conoscenti, in Roma Ciampino, da una pattuglia di militari dell'Arma comandata dal Tenente dei Carabinieri, Abeille, inviata per ordine del Generale Rispoli, con il compito di notificargli un atto amministrativo.

Il tentativo di notificare l'atto a Pappalardo in una abitazione, che non era la sua residenza o domicilio, sconosciuta ai più, rileva che i Carabinieri hanno potuto rintracciarlo localizzando il suo telefonino, operazione che può essere compiuta solo su autorizzazione della magistratura e per un reato commesso.

Il Generale Pappalardo ha subito fatto presente ai carabinieri che avrebbe denunciato i fatti ad un commissariato di polizia. Al che i suddetti si sono allontanati precipitosamente.

La persecuzione continuava e in violazione di ogni norma costituzionale e di legge!

In data di 26 settembre 2018 il Gen. Pappalardo veniva raggiunto telefonicamente da un tale Francesco Vasta che chiedeva un commento sulla notizia in merito alla sanzione della sospensione del grado, che era stata diffusa da qualcuno. Tale diffusione a terzi, che poteva essere fatta solo dal personale del Comando Generale, è da considerarsi indebita con il fine ultimo di danneggiare Pappalardo. Chi ha compiuto tale azione indegna e per ordine di chi?

La persecuzione continuava con l'unico intento di diffamare il buon nome dello scrivente, ma quel ch'è peggio per isolarlo all'interno dell'Arma, per farlo considerare dai Carabinieri ormai come un corpo estraneo all'Istituzione.

Di recente, nel mese di ottobre di 2020, Pappalardo è stato inseguito, sin dentro la Camera dei Deputati da una persona in abito civile, che si è qualificato come un ufficiale dei Carabinieri, Comandante provinciale di Roma, con l'obbiettivo di notificargli un atto.

Il fatto è tanto più grave perchè è dovuto intervenire un commesso della Camera dei Deputati per far uscire un soggetto, che si era intrufolato nel luogo più sacro della democrazia, violandolo, per notificare un atto interno, suscitando viva riprovazione fra i parlamentari presenti, che commentavano che simili comportamenti attentano alle libertà democratiche del Parlamento e di soggetti che continuano, seppur non più in carica, a svolgere attività politiche a favore del Paese.

Nel mese di febbraio 2021 è stata circondata l'abitazione privata di Pappalardo in Licenza (Roma) da 5 militari, alcuni in uniforme, altri in abiti civili, per oltre sei ore per notificargli il suddetto atto amministrativo.

Pappalardo ha allontanato i militari perchè stavano commettendo gravi delitti contro la libertà dei cittadini e subito dopo si è recato al Commissariato di polizia per denunciare il grave fatto, criticato dagli stessi poliziotti.

Tornato a casa, ha trovato al suo ingresso il Capitano, comandante della Compagnia di Tivoli, che è stato ammesso all'interno dell'abitazione insieme al Comandante della Stazione di Licenza.

I due, chiaramente in difficoltà, hanno chiesto scusa per il modo inqualificabile con il quale si è proceduto all'assedio dell'abitazione.

In data 25 aprile 2021, dalle ore 15 in piazza del Popolo in Roma, è stata programmata dalla Coalizione Etica Gilet Arancioni - Valore Umano e dal Movimento Italia Unita, e autorizzata dalla Questura di Roma, la manifestazione per la liberazione degli Italiani dalla dittatura sanitaria, terapeutica e tecnocratica.

Pappalardo giungeva in piazza alle ore 13,00 per impartire le ultime disposizioni per la migliore riuscita della manifestazione ed anche per evitare turbamenti all'ordine pubblico da parte di facinorosi e violenti, d'intesa con i dirigenti della Polizia di Stato.

Nel momento in cui scendeva dall'autovettura si presentavano a lui tre persone in abito civile che si avvicinavano e uno di essi, poi qualificatosi con il nome di Ferrero, Maggiore dei

Carabinieri in servizio nella Capitale, superava il metro di distanza e gli stringeva la mano, pur di appropinquarsi alla sua persona, contravvenendo a tutte le norme sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini, imposte dal Governo con recenti decreti legge.

Costui pretendeva di notificare un atto amministrativo del Ministero della Difesa, che da diversi mesi Pappalardo rifiuta di ricevere essendo in congedo assoluto, quindi, non avendo più alcun obbligo militare, come previsto dalle attuali normative.

Pappalardo lo allontanava perentoriamente e gli faceva presente che l'attività che stava ponendo in essere il Ministero della Difesa, d'intesa con il Comando Generale dell'Arma, era illecita e illegale commettendosi gravi delitti contro la sua persona, quali lo stalking, mobbing, attentato ai diritti politici del Cittadino e associazione a delinquere.

Costui, peraltro, poteva turbare l'ordine pubblico, in un momento molto delicato della manifestazione, che poteva degenerare a causa del suo gesto sconsiderato.

Per cui, Pappalardo si avvicinava al responsabile dell'ordine pubblico e gli faceva presente i fatti accaduti. Quest'ultimo, qualificatosi quale dirigente del Commissariato Trevi di Roma, lo invitava a denunciare quanto accaduto ad un Commissariato di polizia, facendo il suo nome.

In data di 27 febbraio 2018 è stato aperto il procedimento penale n. 8942/18 al carico di Pappalardo presso il Tribunale Ordinario di Roma per il vilipendio al Capo dello Stato, e solo ed esclusivamente a suo carico, pur essendo andati in 11 ad arrestare Sergio Mattarella.

La persecuzione e la rappresaglia da parte di più organi e rappresenanti delle Istituzioni dello Stato sono più che evidenti.

In data 10 maggio 2018 il Ministero di Giustizia concede l'autorizzazione a procedere contro il Gen. Pappalardo per vilipendio al Presidente della Repubblica, ignorando che - si ripete - erano andati in 11 ad arrestare Mattarella.

Tali atti persecutori, persistenti e insistenti, denotano un "Sistema" repressivo, segnalato da Luca Palamara nel libro omonimo, messo in atto da soggetti che dovranno essere individuati e segnalati, essendo inevitabile che si debba procedere contro coloro che a livello politico, all'interno dell'Arma, nel Ministero Difesa e altrove, stanno compiendo atti che si pongono contro le libertà di pensiero e politiche del cittadino Pappalardo.

Va precisato il fatto che Pappalardo riportava notizie di dominio pubblico, già trasmesse e pubblicate dalla Corte Costituzionale (Sentenza dell'1/1/2014) e da diversi membri del Movimento 5 Stelle in alcuni atti parlamentari (seduta del 25 giugno 2015 della Giunta per le autorizzazioni a procedure), atti e documenti ben noti agli Uffici competenti del Comando

Generale, che non potevano ignorarli, per cui nel momento in cui gli stessi li hanno usati per configurare violazioni al Codice militare, per l'apertura di una inchiesta formale, non si può non rilevare la malafede di voler colpire comunque Pappalardo, che stava dando fastidio agli amici politici del Generale Del Sette.

Le sue comunicazioni non erano coperte da eventuale segreto d'ufficio o comunque non riguardavano argomenti riservati ai militari, per cui erano inidonee per essere invocate come atti di violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato, violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato.

Tali affermazioni, peraltro, erano di libero utilizzo e prive di qualsiasi carattere offensive, pertanto inidonee a ledere il prestigio delle Forze Armate.

Orbene, per quanto sopra il provvedimento in esame è stato adottato in violazione di legge (motivazione perplessa e insufficiente), viziato di eccesso di potere, essendo stato emesso sul presupposto che il Generale in congedo dichiarandosi come tale poteva politicizzare forze armate o "ingenerare nell'opinione pubblica il convincimento, contrario a vero, che l'Arma dei Carabinieri potesse essere IN QUALCHE MODO (quale?) impegnata nello scontro politico", cioè di un parere viziato da errore di fatto, travisamento dei fatti, con vizio della slealtà del Comando Generale dei Carabinieri, in quanto, anche solo usando la normale diligenza, era chiaro che secondo il normale andamento delle cose e l'esperienza generale della vita, un titolo (grado) della persona di un militare in congedo non è idoneo a produrre tali effetti.

Il provvedimento in esame dimostra anche la mancanza di idonei parametri di riferimento per poter incidere sulle situazioni soggettive come libertà di pensiero, di scelta politica, di espressione delle opinioni personali, di valutazione personale dei fatti, del diritto di utilizzare pubblici uffici per denunciare presunte irregolarità e chiedere giustizia, del diritto di informazione etc., **in conclusione – la sanzione disciplinare è stata applicata nei confronti di un Generale che aveva usato legittimamente i suoi diritti Costituzionali.**

Pappalardo ha avuto il coraggio di rilevare e denunciare con fermezza presunte irregolarità nelle elezioni e nomine di organi costituzionali e autorità, con grave rischio della perdita dei valori democratici nel Paese

Dai suoi comportamenti si evince, in modo chiaro ed inequivocabile, che suo scopo primario era quello di tutelare le Istituzioni, fornendo materiale, prove e informazioni delle presunte irregolarità, chiedendo più volte alla magistratura di intervenire.

Rimasto senza risposte da parte delle Autorità competenti, alle quali si era rivolto come Presidente del Comitato dei Saggi, visto il complice silenzio della stampa, egli ha cercato di coinvolgere direttamente l'opinione pubblica in una vicenda che riguardava la stessa sopravvivenza della Repubblica, perchè con Organi dello Stato eletti irregolarmente, è lo stesso Stato che viene destabilizzato, con le sue Istituzioni, iniziando dalla Magistratura, dalle Forze Armate e di polizia e dalla stessa Arma dei Carabinieri.

Denunciare un presunto scorretto esercizio delle funzioni da parte degli organi costituzionali, non può essere sancito con sanzioni disciplinari di stato.

Lo scrivente non ha istigato in alcuna circostanza i militari a disobbedire alle leggi, ma ad applicarle. Tanto meno ha istigato alcuno a violare il giuramento o i doveri della disciplina, ma ha invitato tutti, nessuno escluso a prestare obbedienza alla Costituzione e a mantenere al proprio giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione.

La Corte Costituzionale ha costantemente affermato che la Costituzione, all'art. 21, riconosce e garantisce a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione e che tale libertà comprende tanto il diritto di informare, quanto il diritto di essere informati (v., ad esempio, sentt. nn. 202 del 1976, 148 del 1981, 826 del 1988). L'art. 21, come la Corte ha avuto modo di precisare, colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell'inviolabilità (art. 2 della Costituzione), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell'individuo, a carattere assoluto.

Nella sentenza n. 20/1974, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la previsione dei reati di vilipendio, nelle varie forme che esso può assumere, non contrastasse con la libertà di manifestazione del pensiero, consistendo la comune accezione di vilipendio "nel tenere a vile, nel ruscare qualsiasi valore etico o sociale o politico all'entità contro cui la manifestazione è diretta si da negarle ogni prestigio, rispetto, fiducia, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione [...] al disprezzo delle istituzioni o addirittura ad ingiustificate disobbedienze. Ciò con evidente e inaccettabile turbativa dell'ordinamento politico-sociale, quale è previsto e disciplinato dalla Costituzione vigente. Il che [...] non esclude che si possa, ma con ben diverse manifestazioni di pensiero, propugnarne i mutamenti che si ritengano necessari".

La discriminazione operata nei confronti di Pappalardo, in violazione degli articoli della Costituzione, nonché la manifesta sproporzione tra i fatti commessi dal medesimo e da Del Sette, con sanzioni inflitte solo a Pappalardo, sono di una intollerabile incoerenza e illogicità, tali

da sfiorare l'irragionevolezza e non possono portare che ad una conclusione: da troppo tempo Antonio Pappalardo, per la sua forte e determinata opposizione politica:

- ad un regime politico che ha impoverito il popolo italiano, privandolo delle libertà costituzionali, a causa di una falsa pandemia, con la somministrazione di tamponi che non rilevano efficacemente il contagio e di vaccini senza alcuna sperimentazione, che stanno causando morti, di cui un giorno qualcuno dovrà rispondere;
- alla grave situazione di illegalità in cui operano le massime istituzioni della Repubblica (Presidente della Repubblica, Governo e Parlamento) dal 2005, che, pur essendosi insediate con la legge elettorale 270 del 21 dicembre 2005, detta "Porcellum", dichiarata incostituzionale, rimangono tuttora salde nelle loro poltrone di potere politico, nonostante siano state accusate da eminenti giuristi nella seduta della Giunta per le elezioni del 25 giugno 2015 che, se si fossero convalidati, sarebbe saltato l'intero assetto di garanzia costituzionale dell'ordinamento della Repubblica,

è sottoposto ad indicibili atti persecutori, che stanno emergendo pure nel processo per vilipendio a suo carico, da lui voluto, attuati con la complicità di taluni vertici dell'Arma, che, dopo la legge di riordino dei Carabinieri, fuoriusciti dall'Esercito, hanno compiuto atti inequivocabili, che sono gravi segnali di asservimento al potere politico e, quindi, di assuefazione al "Sistema" di cui parla nel suo libro omonimo Luca Palamara e che tanto sta inorridendo il popolo italiano.

Peraltro, non si può non citare quanto gravemente affermato dall'ex Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, il 30 marzo 2000, in una strabiliante dichiarazione, raccolta dall'ANSA alle ore 20,54: " ... *Ciò mi ricorda quanto mi disse, quando ero ministro dell'Interno, il responsabile del PCI della riforma della Polizia a me che pur della smilitarizzazione della Polizia ero stato promotore e praticamente realizzatore: "Voi la vostra polizia ce l'avete già ed è l'Arma dei Carabinieri. Adesso noi ci facciamo la nostra".*

L'affermazione è ben chiara: le due forze di polizia sono state divise fra i due maggiori partiti italiani e colpevoli di tale asservimento non sono tanto i militari dell'Arma che, stando sul territorio, continuano ad essere fedeli e leali solo allo Stato e ad obbedire solo alle sue leggi, ma taluni vertici, che hanno preferito curare i propri interessi personali e non quelli dell'Istituzione. Come è accaduto con il "caso Del Sette".

Pappalardo si è limitato, nel tempo, a denunciare le gravi deformazioni e devianze del nostro sistema politico, che con i suoi partiti ha tentato più volte di infiltrare le nostre Forze armate e di polizia, e la stessa magistratura, riuscendovi in parte.

Il processo per vilipendio in danno di Pappalardo è talmente costruito che il 26 febbraio 2021 il Giudice monocratico, dottoressa Barbara Bennato, 12 ore prima si è inventata la scusa di essere impegnata in una lezione in un seminario, per annullare la seconda udienza, rinviandola al 21 ottobre p.v.

L'intento è ben chiaro: portare il processo per le lunghe, per consentire a Sergio Mattarella di concludere il suo mandato di 7 anni, che termina il 31 gennaio 2022.

Nonostante ciò, Pappalardo Antonio, anche nella sua veste di Presidente Nazionale del Movimento Politico "Coalizione Etica", continua a vigilare sulla legalità delle massime istituzioni della Repubblica, sul livello di democrazia nel nostro Paese e non saranno provvedimenti di natura militare, innescati da vertici, compromessi con il potere politico, che hanno l'unico fine di limitare gravemente e mortificare il suo impegno politico e quello dell'intero Movimento politico e di quelle Associazioni che operano al loro fianco, per non subire più soprusi e sopraffazioni di alcun genere.

Le attività delittuose hanno compromesso la reputazione di Antonio Pappalardo e arrecato gravi danni al suo stato di salute psichico e fisico, a tal punto che il medesimo è stato costretto a rivolgersi più volte a diversi medici per ristabilire la sua serenità interiore.

Tutte le attività svolte dal medesimo, che vengono a lui addebitate, non hanno alcuna attinenza con il mondo militare e con i suoi regolamenti, ma sono a carattere politico.

Tali attività sono svolte da Pappalardo sin dal 1992, da quando è stato eletto Deputato della Repubblica, in modo ininterrotto e continuo, anche quando è rientrato in servizio nell'Arma dal 1994 al 2006 (anno del suo congedo), sulla base dell'art. 5 della legge 382 del 1978, che consente ai militari in servizio di svolgere attività politica, purché fuori dal servizio, dalle caserme e non in uniforme.

A conforto di quanto sopra esposto, è intervenuta, in modo autorevole, la sentenza del GIP del Tribunale di Roma del 3 maggio 2021, di non luogo a procedere **perché il fatto non sussiste**.

Alcuni Uffici del Comando Generale dell'Arma, in combutta con soggetti estranei all'Arma, che vanno identificati, invece, hanno cercato di costruire un disegno perverso, collegando arbitrariamente tali attività - ripetesi politiche - alla sua precedente funzione di Generale dei carabinieri, per potere giungere a rilevare danni all'immagine dell'Arma e del mondo militare.

Una montatura bizzarra e grossolana, che solo menti inserite nel “Sistema Palamara” e “Loggia Ungheria”, e coinvolte in contesti politicizzati, come il Generale Tullio Del Sette, condannato in primo grado per aver “avvertito” i suoi amici politici di indagini nella vicenda CONSIP, potevano concepire ed attuare.

È doveroso, a questo punto, porsi una domanda: **“Come mai il Comando Generale dell’Arma ha intrapreso negli anni diverse iniziative punitive nei confronti del Generale Pappalardo e per quali fini?”**

- nel 1989 lo denunciò per la delibera del COCER Carabinieri sullo **“Stato del morale e del benessere del personale”**, archiviata in pochi giorni dalla Procura Militare di Roma;
- nel 1991 lo denunciò per avere egli detto che ***il Comandante Generale dell’Arma non poteva essere scelto dalle segreterie dei partiti***, in relazione alla quale egli fu condannato in primo grado a 8 mesi di reclusione, ha avuto revocata la carica di Sottosegretario di Stato, con un danno di grande rilevanza per la sua carriera politica, in forte ascesa, per poi essere assolto pienamente in Cassazione;
- nel 2000 lo denunciò per sovversione dell’ordine democratico per il documento **“Sullo stato del morale e del benessere dei Cittadini”**, che lo portò alle dimissioni forzate, sotto una pressione psicologica insostenibile, dalla carica di Presidente del COCER, accusa archiviata dopo appena tre mesi dal GIP del Tribunale Militare di Roma. Il Comandante generale dell’epoca, Sergio Siracusa, violando il regolamento di disciplina militare, giunse a rilasciare al quotidiano “la Repubblica” il 30 marzo del 2000, una intervista in cui ebbe a dire testualmente:

“Quel documento rappresenta un’ombra. Io lo respingo sia per i toni che per i contenuti...E si presta a interpretazioni che sono nettamente opposte ai principi di profondo rispetto delle istituzioni democratiche che sono patrimonio dell’Arma”;

“Le espressioni usate non sono degne di un ufficiale che, per di più, è il rappresentante del COCER”.

Pappalardo, in relazione a queste ignobili espressioni, denunciò Siracusa al Tribunale dei Ministri che chiese il suo rinvio a giudizio, che la Procura della Repubblica di Roma archiviò;

- nel 2018 ha avviato una inchiesta formale per la sospensione delle funzioni del grado di Pappalardo, sanzione priva di ogni senso in quanto applicata ad un Generale ormai in congedo da oltre 12 anni, per arrecargli nocimento nelle sue diverse attività politiche;

- nel 2018 lo ha denunciato per istigazione a disobbedire alle leggi, accusa archiviata dal GIP del Tribunale di Roma;
- nel 2018 lo ha denunciato per vilipendio al Capo dello Stato, processo in corso, in cui il giudice monocratico, 12 ore prima dell'udienza del 26 febbraio 2021, ha preferito non presentarsi essendo impegnata - a suo dire - in una lezione in un seminario, con un rinvio di 8 mesi, verosimilmente perché l'accusa, vista anche la sentenza del GIP del Tribunale di Roma del 3 maggio 2021, è insostenibile.

Perché questo accanimento nei confronti di un ufficiale, che al termine della sua carriera è stato giudicato **“Eccellente con vivissimo compiacimento”**?

Va, comunque, sottolineato che il comportamento persecutorio del Comando Generale è stato continuo nel tempo, con l'unico intento di abbattere in ogni modo Pappalardo, messosi a capo di movimenti di protesta contro questo regime dittatoriale, perché esso non poteva non sapere che:

- se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste, o non costituisce illecito penale, o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte (e dunque non d'ufficio), da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale (e non dalla sua conoscenza da parte del lavoratore), riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale;
- in tale evenienza, se l'assoluzione penale è stata «perché il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso», la archiviazione disciplinare, con complessa ricostruzione di carriera, sarà logicamente e giuridicamente coartata, mentre se l'assoluzione è intervenuta «perché il fatto non costituisce illecito penale», tale evenienza non preclude una rivalutazione del fatto in sede disciplinare (la non rilevanza penale non esclude necessariamente quella disciplinare) per confermare, derubricare o archiviare la sanzione già inflitta;
- se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste, o non costituisce illecito penale, o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità

competente, ad istanza di parte (e dunque non d'ufficio), da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale (e non dalla sua conoscenza da parte del lavoratore), riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. In tale evenienza, se l'assoluzione penale è stata «perché il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso», la archiviazione disciplinare, con complessa ricostruzione di carriera, sarà logicamente e giuridicamente coartata, mentre se l'assoluzione è intervenuta «perché il fatto non costituisce illecito penale», tale evenienza non preclude una rivalutazione del fatto in sede disciplinare (la non rilevanza penale non esclude necessariamente quella disciplinare) per confermare, derubricare o archiviare la sanzione già inflitta;

- sulla base dell'art. 117, d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3, "Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale", qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso

Questo volgare, grossolano e persistente accanimento, ha portato Pappalardo a ripensare alle parole che il prof. Walter Pedullà, già Presidente della RAI e noto critico letterario, pronunciò nel presentare il suo romanzo "Il re della Timpa del Forno" a Palazzo Barberini nel 1990:

"Ho trovato nel libro (di Pappalardo) un'altra simpatica sorpresa, di cui debbo quasi chiedere scusa persino all'Arma: ho visto nel romanzo una ideologia di sentimenti così radicalmente democratici, di quelli che sono il fondamento progressivo di questa Nazione. Ho riscontrato qualcosa di importante: le istituzioni sono saldamente nelle mani di persone che hanno un incarico delicatissimo e vivono il rapporto con il popolo, da cui provengono, con una condizione non complice ma di solidarietà, come di chi si è formato insieme. Sapere ciò mi ha fatto molto piacere...il rapporto che il protagonista ha con i poveri, con i colleghi, con i contadini; questa difesa dei diritti degli inferiori, cioè di quelli che sono sottoposti...Io credo che di questo libro i Carabinieri dovrebbero essere tutti contenti, perché in esso circola una grande quantità democratica".

Non pare non doveroso rappresentare che - a seguito della sentenza del GIP del Tribunale di Roma, che ha del tutto assolto Antonio Pappalardo perché il fatto non sussiste per aver invitato poliziotti e militari ad arrestare i parlamentari che, abusivi, per la sentenza della Corte

Costituzionale del 2014, hanno continuato a svolgere arbitrariamente il loro mandato - la magistratura finalmente intende fare giustizia in ogni campo!

Dal verbale della Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati del 25 giugno 2015, Presidenza del Presidente Giuseppe D'Ambrosio, nella seduta delle ore 14,10, non possono non essere citate alcune frasi dell'intervento di Fabiana Dadone del M5S, oggi Ministro del Governo della Repubblica

“La Giunta non può continuare ad applicare le norme dichiarate incostituzionali dalla Consulta con sentenza n. 1/2014.

Il Prof. De Fiores, audito, ha così dichiarato: “L'avvenuta proclamazione degli eletti non si esaurisce con il procedimento di composizione del Parlamento. Vi è ancora una tappa, costituita dal lungo e articolato procedimento di convalida, previsto dall'art. 17 del Regolamento della Camera, che attua l'art. 66 della Costituzione”.

La Giunta starebbe violando la sentenza della Corte Costituzionale contribuendo in maniera decisiva a far saltare l'intero assetto di garanzia costituzionale dell'ordinamento.

La Giunta si trova nella situazione paradossale di rischiare di infliggere un colpo mortale all'assetto costituzionale e di giustizia costituzionale del Paese.

Si tratterebbe di una scelta scellerata assunta da quella stessa maggioranza dichiarata incostituzionale dalla Consulta, perché formatasi grazie ad un premio di maggioranza illegittimo”.

In altri termini, gli abusivi si convalidavano in barba all'ordinamento costituzionale della Repubblica.

Non solo! Va rilevato che coloro che, come il Capo dello Stato, il Governo e il Parlamento che per norma costituzionale, sono chiamati a tutelare la Costituzione in ogni sua parte, sono poi gli stessi che **fanno saltare l'intero assetto di garanzia costituzionale dell'ordinamento, infliggono un colpo mortale all'assetto costituzionale e di giustizia costituzionale del Paese, commettono una scelta scellerata assunta con la complicità di quella stessa maggioranza dichiarata incostituzionale dalla Consulta, perché formatasi grazie ad un premio di maggioranza illegittimo”.**

Da qui la grave decisione del GIP del Tribunale di Roma del 3 maggio 2021, che non ha inteso censurare l'invito di Pappalardo, rivolto alle forze di polizia, ad arrestare gli abusivi, perchè basato su norme poste a garanzia dell'ordinamento, sopra richiamate.

Va dato merito ad Antonio Pappalardo, Generale dei Carabinieri, seppure in pensione, che non ha inteso ignorare tale grave situazione di illegittimità delle massime cariche dello Stato, voltando il capo dall'altra parte, come hanno fatto diversi magistrati e vertici delle Forze Armate e di Polizia, per cui .

Da ciò discende il comportamento persecutorio di tali vertici del Comando Generale dell'Arma, che hanno pensato di censurare disciplinarmente Pappalardo, in primo luogo per nascondere proprie responsabilità, in secondo per tentare di occultare situazioni illegittime, che avrebbero potuto mettere a repentaglio le loro stesse nomine e dei sommi vertici delle Forze Armate e di polizia, per ultimo per intimidirlo, giungendo persino alla calunnia, infischiandosene del procedimento penale in corso e dell'intero assetto di garanzia costituzionale dell'ordinamento.

Il 16 giugno 2021 il TAR Lazio si pronuncerà sulla scandalosa decisione del Ministero della Difesa di sospendere Pappalardo dalle funzioni del grado di Generale, ormai in congedo da oltre 12 anni, per aver solo svolto le sue attività di leader politico, non gradite al sistema Palamara.

Sono certo che il TAR Lazio non si farà condizionare da alcuno come è successo in occasione del ricorso di Pappalardo per l'avanzamento al grado di Generale di Brigata, che è stato rigettato in modo del tutto illecito, essendo stato attribuiti punti zero al suo titolo di Sottosegretario di Stato, alta carica dello Stato, mai conseguita sino ad allora, da alcuno Ufficiale dei carabinieri, di fatto sabotando la sua carriera nell'Arma, che si è conclusa con il grado di Colonnello, essendo irrilevante al sua promozione al grado di Generale 24 ore prima di essere collocato in congedo.

È intendimento di Pappalardo e dell'intera Segreteria Nazionale del Movimento Coalizione Etica, a seguito della decisione del GIP del Tribunale di Roma, di procedere alla denuncia, per calunnia, attentati ai diritti costituzionali e politici ed altro, di tutti coloro che dal 1993, dal momento in cui è stato arbitrariamente revocato a Pappalardo l'incarico di Sottosegretario di Stato alle Finanze, con una persecuzione ben evidente, utilizzando ogni mezzo per impedire la sua carriera professionale e politica, persecuzione che persiste tuttora.

A tutto ciò si aggiunge il grave episodio accaduto il 22 maggio 2021 nel ristorante Ca' Nôa in Brescia, durante l'Assemblea che doveva ratificare la costituzione del Movimento Politico Coalizione Etica: alcuni poliziotti, in abito civile, che non si sono qualificati, si sono introdotti furtivamente nel locale, facendo fotografi e schedando i presenti.

Invitati a uscire dal locale, aperto al pubblico, con una riunione politica in corso, in cui si poteva accedere solo se muniti di invito, costoro hanno opposto resistenza, a tal punto che è stato costretto Antonio Pappalardo a interrompere il suo discorso e a intervenire di persona per allontanarli.

In Italia ormai non esiste più la libertà di pensiero, di circolazione, e di espressione delle proprie convinzioni ed opinioni politiche. Di fatto nel Paese si è instaurata una dittatura che, approfittando di una falsa pandemia, creata ad arte con la collaborazione di organizzazioni internazionali, che operano con metodi di stampo mafioso, che il nostro Movimento politico ha già denunciato alla Direzione Nazionale Antimafia (denuncia allegata), sta dettando regole e imponendo comportamenti che si pongono contro i principi della nostra Carta Costituzionale.

Da quanto sopra narrato, emerge in modo del tutto chiaro che taluni soggetti, che vanno tutti identificati, hanno commesso vari delitti contro la persona di Pappalardo dal 1993, dal momento in cui gli è stato arbitrariamente revocato l'incarico di Sottosegretario di Stato alle Finanze, con una persecuzione ben evidente, utilizzando ogni mezzo per impedire la sua carriera professionale e politica, persecuzione che persiste tuttora, e contro tutti i Movimenti che si sono posti dal 2007 contro un regime che ha annullato nel tempo i diritti costituzionali dei Cittadini.

Antonio Pappalardo e il Movimento Coalizione Etica intendono agire per essere, il primo risarcito e riabilitato sul piano morale e professionale, il secondo perché sia restituita libertà e dignità al Popolo Italiano, per in ogni sede, penale e civile, in modo da ottenere quella giustizia che si attende ormai da troppo tempo.

Premesso quanto sopra narrato e considerato,

Antonio Pappalardo e il Movimento Coalizione Etica chiedono a codesta Autorità Giudiziaria di esaminare i comportamenti degli Ufficiali citati, fra cui in particolare i Generali dei Carabinieri Tullio del Sette, Giovanni Nistri, Claudio Domizi e del Direttore Generale del Ministero della Difesa, Ammiraglio di Squadra Pietro Luciano Ricca, del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, del dott. Sergio Colaiocco e del dott. Giuseppe Pignatone, dei responsabili delle massime cariche dello Stato al fine di verificare se i medesimi - dal 1993 ad oggi, in correatà con altri soggetti da identificare - con un costante e persistente, mai interrotto disegno criminoso

hanno commesso i reati di calunnia, attentato ai diritti politici del cittadino, abuso d'ufficio, mobbing, stalking, associazione a delinquere e quanti altri reati si vorranno ravvisare.

I denunciati chiedono di essere informati sull'esito del procedimento, anche in caso di richiesta di archiviazione.

Pordenone, 26 maggio 2021

**Il Segretario Nazionale
(Maurizio Sarlo)**

**Il Presidente Nazionale
(Antonio Pappalardo)**